

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 53 del 23 dicembre 2015

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

COMUNE DI BRONDELLO
COMUNE DI CASTELLAR
COMUNE DI CRISSOLO
COMUNE DI GAMBASCA
COMUNE DI MARTINIANA PO
COMUNE DI ONCINO
COMUNE DI OSTANA
COMUNE DI PAESANA
COMUNE DI PAGNO
COMUNE DI REVELLO
COMUNE DI SANFRONT

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Regolamento del Servizio di Polizia Locale

Indice

Art. 1 -	Servizio di Polizia Locale
Art. 2 -	Funzioni degli organi di indirizzo
Art. 3 -	Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale
Art. 4 -	Funzioni di Polizia Giudiziaria
Art. 5 -	Funzioni di Polizia Stradale
Art. 6 -	Funzioni di Pubblica Sicurezza
Art. 7 -	Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato
Art. 8 -	Collaborazione alle attività di protezione civile
Art. 9 -	Relazioni Sindacali
Art. 10 -	Organico del Servizio
Art. 11 -	Ordinamento strutturale del Servizio
Art. 12 -	Articolazione del servizio
Art. 13 -	Dotazione Organica
Art. 14 -	Compiti del Responsabile del Servizio
Art. 15 -	Compiti del Coordinatore del Servizio
Art. 16 -	Compiti degli altri appartenenti al Servizio di Polizia Locale
Art. 17 -	Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali
Art. 18 -	Diritti e doveri
Art. 19 -	Istanze e reclami
Art. 20 -	Modalità particolari di accesso al corpo
Art. 21 -	Formazione e qualificazione professionale
Art. 22 -	Corsi di istruzione professionale
Art. 23 -	Aggiornamento professionale
Art. 24 -	Mansioni, incarichi e incompatibilità
Art. 25 -	Inidoneità al servizio
Art. 26 -	Mobilità interna
Art. 27 -	Procedimenti disciplinari
Art. 28 -	Encomi ed elogi
Art. 29 -	Assistenza legale e copertura assicurativa
Art. 30 -	Accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso dall'esterno
Art. 31 -	Mutamento di mansioni, mobilità e assegnazione
Art. 32 -	Missioni e operazioni esterne di Polizia Locale
Art. 33 -	Distacchi e comandi
Art. 34 -	Programmazione
Art. 35 -	Organizzazione del servizio
Art. 36 -	Elementi organizzativi del servizio
Art. 37 -	Rapporto di servizio
Art. 38 -	Orario di servizio
Art. 39 -	Inizio e termine del servizio
Art. 40 -	Riposi - Permessi - Congedi
Art. 41 -	Riconoscimento in servizio
Art. 42 -	Tessera e distintivo di riconoscimento
Art. 43 -	Cura della persona
Art. 44 -	Saluto
Art. 45 -	Uniforme
Art. 46 -	Armamento
Art. 47 -	Proventi delle sanzioni
Art. 48 -	Costi del servizio

Normativa di riferimento

Titolo I - Istituzioni e principi generali

Art. 1 - Servizio di Polizia Locale

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, l'attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale dell'Unione montana dei Comuni del Monviso in attuazione degli articoli 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, della Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni ed integrazioni e dello Statuto dell'Unione.

Il Servizio di Polizia Locale gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento.

L'organizzazione e il funzionamento del Servizio sono disciplinati dal presente regolamento.

Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2 - Funzioni degli organi di indirizzo

Il Consiglio dell'Unione montana stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di polizia locale. La Giunta dell'Unione montana vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di coordinamento tra le attività dell'Unione montana e quella dei Comuni associata da svolgersi con le modalità stabilite con apposito regolamento.

Il Presidente dell'Unione, sulla base degli indirizzi dati dal Consiglio dell'Unione montana, impartisce le direttive al Responsabile del Servizio, fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di polizia locale.

Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite al Sindaco dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni che hanno conferito all'Unione la funzione fondamentale della polizia municipale.

Art. 3 - Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello dei Comuni aderenti all'Unione montana, fatti salvi i casi indicati dalla normativa e dal presente regolamento.

La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:

1) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n° 65 e dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni e integrazioni;

- 2) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- 3) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altra disposizione normativa emanata dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a quelle concernenti la polizia urbana, rurale, l'edilizia, il commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, le attività ricettive e ogni altra regolamentata dalle leggi di P.S., le attività produttive, l'igiene e la sanità pubblica, la tutela dell'ambiente;
- 4) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità, disastri e in caso di privati infortuni;
- 5) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge;
- 6) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
- 7) prestare i servizi d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali dei Comuni aderenti all'Unione montana;
- 8) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- 9) adempiere le istruzioni di servizio e le altre incombenze proprie della Polizia Locale;
- 10) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le altre forze di Polizia;
- 11) svolgere le funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge all'Unione montana.

Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale degli Enti d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il Responsabile risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Unione e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n° 285/1992, consistente in:

- a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;
- b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
- c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
- d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in genere.

Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 della Legge n° 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

Il Prefetto, previa comunicazione dal Sindaco del Comune di primo inquadramento, conferisce al suddetto personale, la qualifica d'Agente di pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.

La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco del Comune di primo inquadramento, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano, nei territori di competenza, le funzioni e i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Responsabile del Servizio, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.

Nell'ambito della legislazione vigente, il Presidente dell'Unione montana può sottoscrivere protocolli d'intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Art. 8 - Collaborazione alle attività di protezione civile

Il Servizio di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio, collabora con il servizio di protezione civile dell'Unione assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n° 7 e dal piano di protezione civile dell'Unione.

Art. 9 - Relazioni Sindacali

L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta un'efficace attività di partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e delle Organizzazioni Sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Servizio.

Titolo II - Ordinamento del Servizio

Art. 10 - Organico del Servizio

Ai sensi del vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione montana e del presente Regolamento, l'organico del Servizio è determinato dal competente Organo dell'Unione montana in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, dalla Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazione, nonché dalle norme generali in materia di organici.

Art. 11 - Ordinamento strutturale del Servizio

Il Servizio di Polizia Locale è costituito dal Comando, presso il Comune di Revello e dalle strutture tecnico-operative presso gli uffici decentrati dei Comuni aderenti all'Unione montana.

Art. 12 - Articolazione del servizio

In ragione della complessità e rilevanza delle funzioni svolte, dei processi operativi governati e degli interventi da realizzare, nonché delle risorse umane e finanziarie gestite, il Servizio si articola in un'unica unità organizzativa.

L'unità organizzativa del Servizio svolge i seguenti compiti di massima:

1. compiti di segreteria: affari generali, raccolta dei dati statistici, attività economali;
2. compiti di organizzazione e programmazione: gestione del personale, gestione contabile, sicurezza sui luoghi di lavoro, predisposizione e il coordinamento dei servizi, sala operativa, gestione dei veicoli in dotazione;
3. compiti di polizia stradale: attività di vigilanza e controllo in materia di polizia stradale, disciplina del traffico, elaborazione e sviluppo degli atti relativi agli incidenti stradali, elaborazione e sviluppo degli atti di accertamento delle violazioni alle norme di circolazione stradale;
4. compiti di polizia amministrativa: attività di vigilanza e controllo in materia di commercio, di pubblici esercizi, di attività artigianali, di affissioni e pubblicità, nonché ogni altra attività di polizia amministrativa;
5. compiti di polizia ambientale e sociale: attività di vigilanza e controllo in materia edilizia - urbanistica, di tutela ambientale, di tutela dei minori e degli emarginati, vigilanza sui fenomeni di degrado urbano.

Titolo III - Organizzazione delle risorse

Art. 13 - Dotazione organica

La dotazione organica di personale del Servizio di Polizia Locale è determinata secondo criteri di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio-economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali dei Comuni aderenti all'Unione montana.

La dotazione organica, che sarà determinata con apposito atto dalla Giunta dell'Unione montana, sulla base degli indirizzi del Consiglio, è sottoposta a revisione, di norma ogni tre anni, in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al primo comma.

Art. 14 - Compiti del Responsabile del Servizio

Al Responsabile del Servizio compete la direzione, la gestione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale. In particolare:

- cura l'aggiornamento tecnico professionale dei componenti il Servizio;
- dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
- dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
- provvede a tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini giornalieri di servizio;
- dirige e coordina le attività del Servizio con quelle delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Unione montana;
- propone encomi al personale ritenuto meritevole;

Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:

- 1) all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
- 2) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
- 3) all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente;
- 4) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
- 5) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia;
- 6) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
- 7) a segnalare alla Giunta dell'Unione e alla Conferenza dei Sindaci dell'Unione montana, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali;
- 8) a compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dal Regolamento e dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo-contabili.

Art. 15 - Compiti del Coordinatore del Servizio

Il Coordinatore del Servizio è responsabile dell'attività svolta nelle strutture alle quali, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumenti assegnate dal Responsabile del Servizio.

All'inizio di ogni anno, il Coordinatore del Servizio presenta al Responsabile del Servizio, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Il Coordinatore del Servizio coadiuva il Responsabile del Servizio ed è responsabile delle strutture alle quali è assegnato, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.

I compiti del Coordinatore del Servizio sono principalmente i seguenti:

- coordinare le sezioni anche emanando disposizioni di servizio e stabilendo le modalità d'esecuzione;
- fornire istruzioni normative e operative al personale subordinato;
- curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
- curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
- assegnare gli Agenti ai servizi generali, secondo le necessità e in ottemperanza alle direttive impartite dal Responsabile del Servizio;
- curare i rapporti e il coordinamento degli interventi con altri enti a livello di competenza territoriale (altre forze di polizia, gruppi d'interesse, ecc.).

Il Coordinatore del Servizio cura l'organizzazione e il coordinamento degli appartenenti alle qualifiche inferiori accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni finché l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite.

Inoltre, esso verifica che il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente.

Controlla con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni. Espleta ogni altro incarico affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dal Responsabile del Servizio cui risponde direttamente.

Art. 16 - Compiti degli altri appartenenti al Servizio di Polizia Locale

Gli operatori di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.

Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

Coloro che sono, anche temporaneamente, addetti al coordinamento ed al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati ed espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui rispondono direttamente.

Art. 17 - Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Responsabile del Servizio.

Essi hanno, altresì, doveri di subordinazione funzionale o operativa nei confronti degli organi ed uffici competenti per i singoli settori di attività istituzionali del Servizio, secondo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici. Qualora l'appartenente al Servizio riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.

Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Servizio ne informa immediatamente i superiori.

Art. 18 - Diritti e doveri

Il Servizio di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.

Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Copia di detto codice è consegnata ai dipendenti all'atto della loro assunzione in servizio unitamente a copia del presente regolamento.

Gli appartenenti al Servizio improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.

Gli appartenenti al Servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Unione montana, alle Amministrazioni Comunali, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione e all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dai relativi regolamenti comunali e dalle vigenti norme di legge in materia.

Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Servizio.

Art. 19 - Istanze e reclami

Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica.

I superiori non possono recusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.

Titolo IV - Norme speciali d'accesso

Art. 20 - Modalità particolari di accesso al corpo

Per essere ammessi al concorso per l'accesso alle varie categorie della Polizia Locale, oltre a quanto disposto dalla legge e dai regolamenti per gli altri dipendenti, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:

1) Idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale. In particolare gli aspiranti dovranno possedere:

- visus naturale 18/10 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno;
- correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore a tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
- astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
- normalità del senso cromatico e luminoso;
- normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico tonale-liminare;
- titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal contratto di lavoro;
- trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla Legge sull'Ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986 n° 65 e dalla Legge Regionale 30 novembre 1987 n° 58 e successive modificazioni;
- essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli o di tutti i mezzi in dotazione al Servizio.

2) Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione, oppure hanno rilasciato la dichiarazione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

L'accesso alla posizione apicale di Responsabile del Servizio è subordinato al requisito minimo del possesso della qualifica di Sottoufficiale e del grado di Ispettore di Polizia Locale, ai sensi della D.G.R. n. 50-9268 del 21 luglio 2008, e delle funzioni di addetto al coordinamento e controllo attribuite con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza da almeno cinque anni.

Art. 21 - Formazione e qualificazione professionale

I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare nel periodo di prova specifici corsi di formazione di base ai sensi degli artt. 12 e 13 L.R. 58/87. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nelle mansioni operative del Servizio.

I vincitori dei concorsi per istruttori sono tenuti a frequentare nei periodi di prova specifici corsi di qualificazione professionale.

Art. 22 - Corsi di istruzione professionale

Tutti gli Agenti allievi sono addestrati al primo soccorso con corsi specifici presso strutture idonee. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "Interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Regione ai sensi della L.R. 57/91.

Art. 23 - Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n° 65/86 e dalla Legge Regionale n° 58/87 e successive modificazioni.

Nella programmazione annuale di aggiornamento e formazione viene presa in considerazione l'organizzazione di corsi per la difesa personale, per la cura della condizione fisica e tecnico-professionale necessari per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

Art. 24 - Mansioni, incarichi e incompatibilità

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono impiegati in mansioni proprie della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di quelle del presente regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.

Gli appartenenti al Servizio hanno in ogni caso l'obbligo della vicendevolesupplenza nell'ambito delle rispettive qualifiche di servizio.

Art. 25 - Inidoneità al servizio

I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei, in via permanente, allo svolgimento delle mansioni proprie del personale del Servizio di Polizia Locale, a seguito di visita effettuata da una commissione medica, qualora non rientrino nella sfera di applicazione della vigente normativa riguardante il pensionamento anticipato, sono ricollocati all'interno del Servizio in mansioni non operative, sempre che il dipendente non chieda la mobilità ad altro ufficio.

L'accertamento dell'inidoneità psico-fisica viene richiesto dal Responsabile del Servizio alla commissione medica presso la struttura sanitaria preposta.

Art. 26 - Mobilità interna

L'istituto della mobilità è attivato nei seguenti casi:

1. per esigenze personali del dipendente;
2. per equilibrare la presenza numerica di figure professionali che assicurino un assolvimento efficace ed efficiente delle funzioni e dei compiti istituzionali del Servizio di Polizia Locale;
3. per temporanee esigenze di servizio;
4. in casi di incompatibilità ambientale;

La rotazione degli incarichi professionali all'interno della struttura è disposta dal Responsabile del Servizio.

L'istituto della mobilità di cui ai commi 1 e 2 è attivato nell'ambito degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali secondo i modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali.

Art. 27 - Procedimenti disciplinari

I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.

Il Responsabile del Servizio provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e del richiamo scritto.

Per l'irrogazione di sanzioni superiori al richiamo scritto il Responsabile del Servizio segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Amministrazione Comunale di appartenenza dell'operatore appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.

Il Servizio assicura la gestione efficace e omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

Art. 28 - Encomi ed elogi

Al personale del Servizio di Polizia Locale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:

1. encomio solenne del Presidente dell'Unione montana, sentito il Consiglio dell'Unione;
2. encomio semplice ed elogio scritto del Responsabile del Servizio;

L'encomio solenne, tributato dal Presidente dell'Unione montana, sentito il Consiglio dell'Unione, su proposta del Responsabile del Servizio è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.

L'encomio semplice è tributato dal Responsabile del Servizio per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto. Il Responsabile del Servizio può segnalare al Ministero dell'Interno, ai fini di un'eventuale ricompensa al valor civile, atti di particolare coraggio e valore.

L'elogio è tributato dal Responsabile del Servizio, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività di istituto.

Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi.

Art. 29 - Assistenza legale e copertura assicurativa

L'Amministrazione dell'Unione montana adotta le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave, secondo quanto previsto dalle norme contrattuali.

L'Amministrazione dell'Unione montana e/o i Comuni aderenti possono stipulare, nel rispetto della normativa, apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasioni di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di prestazioni di servizio.

La polizza di assicurazione relativa ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione dell'Unione montana e dei Comuni aderenti è in ogni caso integrata con la copertura dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone trasportate per motivi di istituto.

Art. 30 - Accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso dall'esterno

L'Amministrazione Comunale, in sede di approvazione del bando di concorso, può disporre che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove d'esame, siano sottoposti ad una preselezione di natura attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizioni.

L'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici previsti nel bando di concorso è effettuato sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame dal medico competente ai sensi di legge.

Il mancato possesso dei requisiti sia psico-fisici sia attitudinali comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 31 - Mutamento di mansioni, mobilità e assegnazione

I componenti il Servizio di Polizia Locale sono soggetti alle mobilità previste per le inidoneità psico-fisiche ai sensi dell'art. 25 del Regolamento.

All'interno del Servizio vige il principio della piena mobilità. Per la mobilità esterna si applicano le norme di legge e quelle previste dai contratti di lavoro.

Art. 32 - Missioni e operazioni esterne di Polizia Locale

Le missioni del personale del Servizio, esterne al territorio dell'Unione montana, sono autorizzate dal Responsabile del Servizio:

1. per soli fini di studio e aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
2. per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
3. per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Presidente dell'Unione e al Prefetto.

Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza.

Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'ente d'appartenenza.

Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione dell'Unione montana saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 33 - Distacchi e comandi

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986 n° 65 e della Legge Regionale 30 novembre 1987, n° 58 e successive modificazioni, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Enti. I distacchi e i comandi, con provvedimento dell'Amministrazione dell'Unione e previo parere favorevole del Responsabile del Servizio, saranno consentiti soltanto per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di Polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza. In tal caso, l'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale o quello dell'Ente presso di cui il personale sia stato comandato.

L'Ente beneficiario del comando deve rimborsare all'Unione il trattamento economico spettante al personale comandato, le relative indennità di missione in quanto dovute ed i compensi dell'eventuale lavoro straordinario.

Titolo V - Disciplina del servizio

Art. 34 - Programmazione

La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto e il conseguente impiego del personale avvengono secondo le disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presente regolamento.

I servizi d'istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.

Art. 35 - Organizzazione del servizio

Gli atti per la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione dei compiti e servizi d'istituto sono:

1. l'ordine di servizio giornaliero;
2. l'ordine di servizio particolare;
3. l'istruzione generale o circolare.

L'ordine di servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici e servizi nei quali si articola il Servizio di Polizia Locale e dei quali programma quotidianamente le attività d'istituto. Esso è predisposto sulla base di una opportuna programmazione ciclica dei servizi, nonché dei piani e dei programmi operativi e delle direttive emanate dal Responsabile del Servizio.

L'ordine di servizio giornaliero è predisposto e sottoscritto dal Responsabile del Servizio e viene comunicato tramite posta elettronica agli uffici decentrati almeno quarantotto ore prima dell'orario di svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio di appartenenza.

L'ordine di servizio giornaliero contiene qualifica di servizio e nominativo del personale, tipo di servizio con l'indicazione di inizio e termine dello stesso, eventuale tipo di uniforme ed equipaggiamento necessari. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni a carattere generale.

Qualora vi sia la necessità di disporre con carattere di urgenza l'esecuzione di un particolare servizio, ovvero di impartire speciali modalità per il suo svolgimento, può essere emanato un ordine di servizio particolare che è comunicato direttamente ai dipendenti interessati a cura dell'ufficio di appartenenza.

L'istruzione generale o circolare è il documento emanato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, contenente precise disposizioni in merito all'organizzazione e/o all'esecuzione dei servizi d'istituto e all'uniforme applicazione delle relative disposizioni normative. Essa è portata a conoscenza, secondo il contenuto, di tutto il personale interessato.

Art. 36 - Elementi organizzativi del servizio

Sono elementi organizzativi del servizio l'ordine, l'esecuzione e il rapporto. La fase di controllo costituisce elemento eventuale che può intervenire da parte del superiore, contestualmente alle attività di esecuzione oppure in seguito al rapporto.

Gli ordini si distinguono in permanenti e temporanei. Essi possono essere impartiti per iscritto o verbalmente. Colui che ordina il servizio impartisce ai dipendenti interessati le istruzioni per l'espletamento del medesimo.

Nei casi si renda indispensabile, a giudizio del dipendente operante, dare una diversa attuazione a quanto stabilito nell'ordine di servizio, lo stesso ne richiede autorizzazione al superiore, salvo i casi di assoluta urgenza oppure nell'impossibilità di comunicare con il medesimo; in questo caso il dipendente è tenuto a informare al più presto il superiore.

Se l'adempimento del servizio è affidato a più dipendenti, quello sovraordinato gerarchicamente ne ha il comando e cura che sia eseguito nel posto e nel tempo prescritti e che gli ordini o le consegne date a ciascun dipendente siano osservati esattamente.

Art. 37 - Rapporto di servizio

Entro quarantotto ore dal termine di ogni servizio d'importanza rilevante svolto sul territorio, gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale redigono rapporto al Responsabile del Servizio o al Coordinatore del Servizio, con il quale riferiscono sinteticamente sulle principali attività compiute e segnalano eventuali disservizi o necessità di intervento ai fini di tutelare le condizioni di sicurezza nelle zone in cui hanno operato.

Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di comunicare immediatamente al Coordinatore ogni novità urgente e importante inerente al servizio.

Art. 38 - Orario di servizio

L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.

La strutturazione dell'orario di servizio è in ogni caso effettuata nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

Art. 39 - Inizio e termine del servizio

Il personale del Servizio di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.

Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.

I servizi esterni, sia appiedati sia motorizzati, sono, di norma, svolti da pattuglie composte di due unità e munite di apparati per la comunicazione mobile. Particolari servizi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accertamenti anagrafici, notificazioni per conto dell'Autorità Giudiziaria, controllo della circolazione statica, possono essere svolti anche da singoli operatori.

Art. 40 - Riposi - Permessi - Congedi

In materia di riposi, permessi, congedi e assenze, si applicano le vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

In ogni caso la fruizione dei congedi e dei permessi è funzionale alle esigenze del servizio, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.

Art. 41 - Riconoscimento in servizio

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne sia fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola e la qualifica di servizio o grado.

Gli appartenenti al Corpo autorizzati, ai sensi dell'art. 4 c 3 della L.R. 57/91, a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o quando l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e a esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 42 - Tessera e distintivo di riconoscimento

Il personale del Servizio di Polizia Locale è munito della tessera personale di riconoscimento che riporta la fotografia degli assegnatari e ne attesta il numero di matricola, le generalità, la qualifica di servizio e le qualità giuridiche rivestite. La tessera ha la validità di cinque anni e va rinnovata in caso di cambiamento della qualifica.

Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Corpo sono muniti di un distintivo o placca di riconoscimento, da portare sempre sull'uniforme ovvero da applicare in modo visibile, sulla giacca o su analogo capo di abbigliamento, nei casi in cui essi prestino servizio in abito civile.

Le caratteristiche tecniche del modello sono determinate dalla legge regionale, le modalità di rilascio della tessera e del distintivo sono determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio.

È fatto obbligo a tutti gli appartenenti al Servizio di portare con sé la tessera durante il servizio e, se operanti in abito civile, il distintivo di riconoscimento.

La tessera e il distintivo sono restituiti all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.

Art. 43 - Cura della persona

Il personale del Servizio di Polizia Locale ha cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantiene un comportamento consono al decoro dell'uniforme e alla dignità della funzione.

Art. 44 – Saluto

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, durante il servizio, a rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano, alle autorità, agli amministratori e ai superiori gerarchici e questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere.

Art. 45 - Uniforme

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme le cui caratteristiche sono definite con le modalità di cui alla Legge Regionale 7 marzo 1986 n. 65 e s.m.i..

È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.

Il Responsabile del Servizio può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.

Art. 46 - Armamento

L'armamento del personale del Servizio di Polizia Locale sarà disciplinato da apposito atto deliberativo del Consiglio dell'Unione montana.

Il personale del Servizio può essere altresì munito di altri idonei strumenti per la difesa personale.

Titolo VI – Mezzi finanziari

Art. 47 – Proventi delle sanzioni.

I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative comminate durante lo svolgimento delle funzioni di cui al Titolo I del presente regolamento sono incassati dall'Unione montana dei Comuni del Monviso, fatti salvi i casi in cui occorra effettuare i versamenti allo Stato o ad Ente diverso dal Comune.

In via transitoria, nelle more della messa a sistema dei meccanismi di incasso da parte dell'Unione e per il tempo a ciò strettamente necessario, i proventi di cui al comma precedente potranno essere incassati dal Comune di Revello.

In via transitoria – in attesa di attivare i relativi rapporti a livello di Unione - vengono mantenuti i software gestionali specifici e le connessioni alle banche dati esistenti presso il Comune di Revello. I relativi costi verranno ripartiti tra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

- 25% in quota uguale tra ciascun Comune;
- 50% sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario interessato di ogni Ente aderente;
- 25% sulla base del chilometraggio totale dato dalla somma delle strade statali, provinciali e comunali percorrenti ogni Ente aderente.

L'Unione provvederà a richiedere le quote di spettanza degli altri Comuni e a rimborsare il Comune di Revello.

La Conferenza dei Sindaci potrà valutare la previsione di ulteriori rimborsi al Comune di Revello in relazione a costi specifici aggiuntivi per adempimenti istruttori conseguenti all'attività repressiva degli illeciti amministrativi, con esclusione delle spese di personale.

I proventi di cui al primo comma sono versati annualmente dall'Unione Montana ai singoli Comuni alla stessa aderenti, per quanto di rispettiva spettanza, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello d'incasso.

Analogamente, i proventi di cui al secondo comma sono versati dal Comune di Revello ai singoli Comuni aderenti all'Unione, entro tre mesi dal subentro dell'Unione Montana nell'attività di incasso.

Art. 48 – Costi del servizio.

Fatte salve le specificazioni recate dall'art.47, i costi del servizio (con esclusione delle spese di personale), nella quantificazione che viene disposta dalla Conferenza dei Sindaci, sono imputati ai Comuni sulla base dei seguenti criteri:

- 25% in quota uguale tra ciascun Comune;
- 50% sulla base del numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario interessato di ogni Ente aderente;
- 25% sulla base del chilometraggio totale dato dalla somma delle strade statali, provinciali e comunali percorrenti ogni Ente aderente.

La Conferenza dei Sindaci stabilisce tempistiche e modalità dei versamenti.

Normativa di riferimento

Legislazione Nazionale

- Legge 7 marzo 1986, n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Locale
- Decreto ministeriale 4 marzo 1987, n.145, "Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza".

Legislazione Regionale

- Legge regionale 30 NOVEMBRE 1987, n. 58 - Norme in materia di Polizia locale
- Legge regionale 16 DICEMBRE 1991, n. 57 - Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia locale '